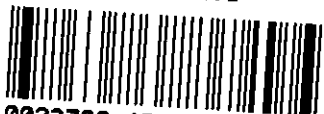




CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI,
del MINISTERO DELLA SALUTE e
del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CORTE DEI CONTI



0023766-15/07/2016-SCCLA-Y31PREV-P

RILIEVO

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Ufficio di Gabinetto del Signor Ministro

Via Veneto n. 56 00187 ROMA

Per il tramite:

Ministero della Giustizia
Ufficio pubblicazione leggi e decreti

Via Arenula n. 70 00186 ROMA

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento
entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Oriella Mastorana)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Roberto Benedetti)



OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

OGGETTO: D.I. 25 maggio 2016 Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP nonché regole per il trattamento dei dati, ai sensi sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008 (Prot. C.d.c. n. 21157 del 17.06.2016)

Con il provvedimento indicato in oggetto, emanato ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 81 del 2008, sono state definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati.

Tanto premesso, si rappresenta che il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza di Sezione del 3 aprile 2012, ha evidenziato che *“il Garante (con parere n. 283 del 7 luglio 2011) aveva chiesto che le modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento in oggetto venissero sottoposte a nuovo parere di conformità del Garante stesso, ai sensi dell'art. 20, co. 2, del citato d.lgs. n. 196 del 2003 (condizione, di cui alla lett. e), del parere favorevole). Agli atti in possesso della Sezione non risulta questo secondo parere del garante, che attesti l'accoglimento delle osservazioni di cui al punto 2. La Sezione ritiene quindi necessaria l'acquisizione del parere definitivo di conformità del Garante, che attesti in particolare che l'Amministrazione si sia adeguata alle osservazioni nella riformulazione degli allegati al provvedimento normativo in esame: ciò al fine di evitare di incorrere in un vizio procedimentale, in quanto la necessità del parere conforme del Garante scaturisce dal co. 2 dell'art. 20 del Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

Successivamente, il Garante per la protezione dei dati personali, con parere n. 295 del 19 giugno 2016, ha ritenuto *“di doversi esprimere con riferimento anche ad altri profili dello schema che non risultano pienamente in linea con le indicazioni formulate nel citato parere del 7 luglio 2011. Infatti, sebbene parte delle osservazioni del Garante siano state recepite dal testo in esame, permangono alcuni aspetti suscettibili di ulteriore miglioramento, al fine di garantire un adeguato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali*




nell'ambito dei trattamenti disciplinati dal medesimo provvedimento”.

Ciò posto, si rappresenta che codesta Amministrazione ha provveduto a modificare lo schema di regolamento, sia per superare le perplessità manifestate in precedenza dal Garante sia per superare le nuove osservazioni formulate dal Garante nel secondo parere. Ne è disceso, allora, che lo schema di regolamento sul quale si è pronunciato il Consiglio di Stato nel 2011 ha subito ulteriori modifiche. In altri termini, si invita a chiarire se il parere definitivo di conformità n. 295 reso dal Garante e lo schema di regolamento definitivo siano stati inoltrati al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Inoltre, si rappresenta che non sembra superata l'osservazione di cui al punto b) contenuta nel parere n. 295 del Garante per la protezione dei dati personali, laddove l'Autorità ha richiesto di *“valutare nuovamente in concreto, alla luce dei richiamati principi di finalità e proporzionalità, la pertinenza, non eccedenza e (...) l'indispensabilità dei dati indicati nell'Allegato A, con riferimento alle finalità di cui il SINP è preordinato, espungendo quelli non conformi a tali criteri”.*

In ultimo, considerato che alcuni dati acquisiti al SINP risultano duplicati in quanto provenienti da più “fonti informative”, sembra non superata l'osservazione di cui al punto 1, lettera c), laddove il Garante ha evidenziato la *“necessità di individuare l'effettiva fonte di riferimento e le relative regole per garantirne l'esattezza e l'aggiornamento in caso di discordanza tra le medesime informazioni”.*

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

Q





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI,
del MINISTERO DELLA SALUTE e
del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CORTE DEI CONTI



0029537-16/09/2016-SCCLA-Y31PREV-I

[Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ufficio di Gabinetto del Signor Ministro

Via Veneto n. 56

NOTA DI

00187 ROMA

AVVERTENZA

Per il tramite:

Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione
leggi e decreti

Via Arenula n. 70

00186 ROMA |

Si restituisce registrato l'unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Oriella Martorana)
Oriella Martorana

VISTO

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Roberto Benedetti) |

Roberto Benedetti



OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

OGGETTO: D.I. 25 maggio 2016 Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP nonché regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008 (Prot. C.d.c. n. 21157 del 17.06.2016) |

Si comunica che è stato ammesso al visto e registrazione il provvedimento indicato in oggetto, emanato ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 81 del 2008, con il quale sono state definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati. Ciò in ragione delle rassicurazioni offerte dall'Ufficio legislativo di codesto Ministero, condivise dal Capo di Gabinetto, in ordine all'allineamento delle modifiche effettuate sul regolamento alle sostanziali indicazioni prescrittive offerte dal Garante per la protezione dei dati personali con parere n. 283 del 7 luglio 2011 e con successivo parere n. 295 del 19 giugno 2016, così come richiesto dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza di Sezione del 3 aprile 2012.]

[Handwritten signature]

